

BOLLETTINO UFFICIALE

DEGL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III

Mogadiscio, 1° Maggio 1952

N. 5

SUPPLEMENTI PUBBLICATI NEL MESE DI APRILE 1952:

Supplemento n. 4 rep. del 16 aprile 1952 contenente:

ORDINANZA n. 6 rep. in data 3 aprile 1952: Limite massimo del periodo della carcerazione preventiva per gli imputati nei procedimenti penali

DECRETO n. 44 rep. in data 25 marzo 1952: Regolamento della Scuola per Assistenti Sanitari

DECRETO n. 45 rep. in data 31 marzo 1952: Riconoscimento libera disponibilità di un'area edilizia di mq. 20.000 sita in Brava al Vicariato Apostolico di Mogadiscio

DECRETO n. 46 rep. in data 4 aprile 1952: Concessione temporanea a scopo agricolo di lotto di terreno sito in Afgoi di Ha. 393, are 98, centiare 27 all'ing. Ferruccio Hellman

DECRETO n. 47 ep. in data 10 aprile 1952: Aggiudicazione di una farmacia in Mogadiscio al dott. Cesare Corno

DECRETO n. 48 rep. in data 5 aprile 1952: Nomina del Sig. Alberto Mazzi a Commissario Straordinario del Consorzio di Colonizzazione del Giuba

S O M M A R I O


PARTE PRIMA

1952:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 7 rep. in data 12 aprile 1952: Modifica alla composizione del Consiglio di Sanità 289

ORDINANZA n. 8 rep. in data 14 aprile 1952: Proroga delle disposizioni in materia di locazione immobili urbani 290



DECRETI:

- DECRETO n. 49 rep. in data 23 febbraio 1952: Concessione a scopo edilizio di un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1080 sito in Via Chiarini di Mogadiscio a favore di Aua Aden Mohamed, Digodia 291
- DECRETO n. 50 rep. in data 23 febbraio 1952: Concessione a scopo edilizio di un appezzamento di terreno demaniale di mq. 600 sito in Via Chiarini di Mogadiscio alla Sig.ra Domitilla Iusuf 292
- DECRETO n. 51 rep. in data 26 febbraio 1952: Riconoscimento di libera disponibilità di area di terreno sita in Mogadiscio della superficie di mq. 488,75 all'Ing. Emilio Lino 293
- DECRETO n. 52 rep. in data 24 marzo 1952: Riconoscimento di concessione edilizia al Vicariato Apostolico di Mogadiscio di un'area demaniale di Merca di mq. 990 295
- DECRETO n. 53 rep. in data 25 marzo 1952: Riconoscimento al Vicariato Apostolico di Mogadiscio della libera disponibilità di mq. 5084 in Merca 296
- DECRETO n. 54 rep. in data 1° aprile 1952: Modifiche all'Ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950 relativa alle limitazioni derivanti dall'età per l'assunzione del personale 297
- DECRETO n. 55 rep. in data 3 aprile 1952: Riconoscimento della libera disponibilità del terreno sito in Bahgheni al Sig. Alberto Mazzi 298
- DECRETO n. 56 rep. in data 5 aprile 1952: Nomina di un sostituto al Controllore presso la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia 299
- DECRETO n. 57 rep. in data 17 aprile 1952: Delega al Consigliere di Corte di Appello Ferdinando Cannavina a rappresentante l'AFIS nei contatti da stipulare per conto dell'Amministrazione 300
- DECRETO n. 58 rep. in data 5 aprile 1952: Condizioni e modalità per l'assunzione e trattamento economico degli insegnanti della lingua araba provenienti dall'estero 301
- DECRETO n. 59 rep. in data 11 aprile 1952: Sostituzione del Segretario della Commissione di Appello prevista dall'art. 37 del Proclama n. 8 del 24 - 8 - 44 304
- DECRETO n. 60 rep. in data 14 aprile 1952: ricorrenze festive 305
- DECRETO n. 61 rep. in data 15 aprile 1952: Istituzione di scuola elementare per i minorenni detenuti nel centro di rieducazione presso le Carceri di Mogadiscio 306

DECRETO n. 62 rep. in data 22 agosto 1951: Concessione Cava di pietra- trame al Sig. Hassan Bunei Nur	308
DECRETO n. 63 rep. in data 28 aprile 1952: Aggiudicazione in favore del dott. Silvio Menzi fu Enrico di una farmacia in Mogadiscio	309
DECRETO n. 64 rep. in data 20 aprile 1952: Nomina assessori Tribunale Regionale del Mudugh	310
DECRETO n. 65 rep. in data 23 aprile 1952: Soppressione dell'Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica e Istituzione degli Uffici: Ufficio Sani- tà ed Ufficio Istruzione Pubblica	311

PARTE SECONDA

Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia: Estratto Verbale Assemblea	313
Società Agricola Cooperativa fra Autoctoni « Mandere »: Sistemazione e dissodamento zona di terreno — nota per la trascrizione	314
Ufficio del Giudice della Somalia: Iscrizione nel registro delle Società della « Cooperativa Agricola Mandere »	314
Ufficio del Giudice della Somalia: Ammortamento di certificati nominativi	315
Ufficio del Giudice della Somalia: Ammortamento certificato nominativo n. 29	315
Avviso vendita con incanto di immobili	316
S. A. C. A.: Convocazione Asse blea Generale Straordinaria	317
Manifatture Cotoniere d'Africo S. p. A.: Convocazione Assemblea	317
Ufficio del Giudice della Somalia: Estratto di sentenza dichiarativa di Fallimento	317
Banco di Napoli — Filiale di Mogadiscio: Avviso	318
Soc. An. Industria Fibre Africane S.p.a. — S.A.I.F.A. Vittorio d'Africa: Estratto Verbale Assemblea Straordinaria	318
Soc. Mutua Commerciale & Trasporti: Estratto Verbale Assemblea Ordinaria	319
Società Agricola Fantoni: Estratto atto costitutivo	319

«Tiro a Volo» Società a responsabilità limitata: Estratto atto costitutivo	320
Gruppo Cottoniero Vittorio d'Africa: Estratto atto costitutivo	320
S. C. I. S.: Assemblea Generale	320
Società di Navigazione Bananiere: Estratto verbale Assemblée	321
Bonini & C.: Costituzione Società	321
Uff. Industria Commercio Interno e Lavoro: Avvisi ad Opponendum	322
Uff. LL. PP. e Comunicazioni: Avvisi ad Opponendum	326

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 7 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 12 in data 30 giugno 1951 con cui è stato stabilito il Consiglio di Sanità della Somalia;

RITENUTO che in seguito alla soppressione della Sezione di Sanità Militare, si debba procedere alla nomina di un altro membro di ufficio designando a far parte del predetto Consiglio un ufficiale medico in rappresentanza del Corpo di Sicurezza;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

Il Capo della Sezione di Sanità Militare viene sostituito quale membro d'ufficio del Consiglio di Sanità della Somalia da « un ufficiale medico in rappresentanza del Corpo di Sicurezza della Somalia ». In tal senso deve intendersi modificato il testo dell'Ordinanza citata nelle premesse.

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigore all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 12 aprile 1952.

p. L'AMMINISTRATORE

Canino

ORDINANZA n. 8 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950;

VISTA l'Ordinanza n. 24 del 26 novembre 1951, con la quale veniva disposta la proroga fino al 30 giugno 1952 dei termini stabiliti dagli art. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 recante disposizioni in materia di locazione di immobili urbani;

RITENUTO che sussistono tuttora i motivi che avevano determinato la emanazione dell'Ordinanza di cui sopra;

CONSIDERATO che è opportuno costituire presso ogni Residenza una Commissione per la determinativa e la revisione delle pigioni;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' disposta una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1952 dei termini stabiliti dagli art. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950, già prorogati in ultimo con l'Ordinanza n. 24 del 26 novembre 1951.

Art. 2.

Resta ferma la disposizione di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 24 del 26 novembre 1951.

Art. 3.

La Commissione costituita ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 è competente per il territorio compreso nel Commissariato del Benadir.

In ogni Residenza, situata fuori dal territorio compreso nel Commissariato del Benadir, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, sarà costituita una Commissione per la determinazione e la revisione delle pigioni composta:

dal Residente che la presiede ;
da un esperto, nominato dal Residente ;
da due cittadini italiani, nominati dal Residente, l'uno in rappresentanza dei costruttori, l'altro dei locatori.

Ove il caso da esaminare lo consigli, il Presidente può chiamare a far parte della Commissione due rappresentanti della comunità non italiana.

La Commissione è assistita da un Segretario designato dal Residente.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli art. 9, 11, 12 e 13 dell'Ordinanza n. 31 del 9 giugno 1950 sono estese alle Commissioni costituite in ogni Residenza, ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 5.

La presente Ordinanza entra in vigore col 1° luglio 1952.
Mogadiscio, li 14 aprile 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 49 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione ;

VISTA la domanda in data 18 luglio 1950 della signora Aua Aden Mohamed-Digodia, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1080 sito in Mogadiscio, via Chiarini, per la costruzione di una casa in muratura da adibire a civile abitazione ;

CONSIDERATO che all'avviso ad opponendum, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 1° maggio 1951 non è stata fatta alcuna opposizione circa la concessione dell'area richiesta ;

VISTO il disciplinare in data 1° febbraio 1952 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

VISTA la quietanza n. 767 del 19 luglio 1951 dell'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio attestante l'avvenuto pagamento della somma di So. 4320, quale prezzo di cessione dell'area richiesta;

VISTA la bolletta n. 1684 del 15 febbraio 1952 dell'ufficio predetto, attestante l'avvenuto pagamento della somma di So. 7,70 quale tassa di concessione governativa;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. dl. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. dl. 17 marzo 1938, n. 380;

DECRETA:

1) E' autorizzata la concessione a scopo edilizio dell'appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1080 sito in via Chiarini, Mogadiscio, a favore della signora Aua Aden Mohamed, Digodia.

2) E' approvato l'atto in data 1° febbraio 1952, stipulato fra la Amministrazione, rappresentata dal Reggente l'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni e la signora Aua Aden Mohamed, Digodia, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 23 febbraio 1952.

p. L'AMMINISTRATORE.

Canino

DECRETO n. 50 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela del Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda in data 25 agosto 1950 della signora Domitilla Iusuf, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale di mq. 600 sito in via Chiarini, Mogadiscio, per costruirvi un edificio ad uso di abitazione;

CONSIDERATO che all'avviso ad opponendum, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 1^a luglio 1951, non è stata fatta alcuna opposizione circa la concessione dell'area richiesta;

VISTO il disciplinare in data 16 febbraio 1952 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

VISTA la quietanza n. 70 del 22 agosto 1951 dell'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio attestante l'avvenuto pagamento della somma di So. 2400, quale prezzo di cessione dell'area richiesta;

VISTA la bolletta n. 1662 del 12 febbraio 1952 dell'Ufficio predetto, attestante l'avvenuto pagamento della somma di So. 7,70 quale tassa di concessione governativa;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

DECRETA:

1) E' autorizzata la concessione a scopo edilizio dell'appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 600 sito in via Chiarini, Mogadiscio, a favore della signora Domitilla Iusuf.

2) E' approvato l'atto in data 16 febbraio 1952, stipulato fra la Amministrazione rappresentata dal Reggente l'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni e la signora Domitilla Iusuf, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 23 febbraio 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

DECRETO n. 51 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela del Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda presentata in data 13 novembre 1951 dell'ing. Lino Emilio intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di un lotto di terreno demaniale di mq. 448,75 in Mogadiscio, di forma trapezia, sito in proseguimento di via Ghislemi, confinante a nord con detta via, ad est con concessione Calcagno Giovanni, a sud con terreno di pertinenza delle case demaniali D.III.34 e 35, ad ovest con concessione Gelani Scerif Imanchei, di cui al verbale di consegna del 15 marzo 1944 dell'Ufficio Opere Pubbliche di Mogadiscio;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

VISTO il foglio n. 597 del 21 gennaio 1952 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio da cui risulta la servibilità dello stabile adibito a magazzino, costruito sul terreno sopra descritto, giusta progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale nella 134ª seduta del 19 giugno 1946;

CONSIDERATO che l'ing. Emilio Lino ha effettuato il pagamento del terreno in questione, in So. 1346,25 come risulta dalla bolletta n. 526 del 7 febbraio 1952 dell'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio;

CONSIDERATO che all'avviso ad opponendum, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 1º gennaio 1952 non è stata fatta alcuna opposizione circa la concessione dell'area richiesta;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta all'ing. Emilio Lino la concessione edilizia e, conseguentemente, la libera disponibilità dell'area di terreno sita in Mogadiscio, sul prolungamento di via Ghislemi, di forma trapezia, della superficie di mq. 448,75, confinante a nord con detta via, ad est con concessione Calcagno Giovanni, a sud con terreno di pertinenza delle case demaniali D.III. n. 34 e 35, ad ovest con concessione Gelani Scerif Imanchei.

Mogadiscio, li 28 febbraio 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

DECRETO n. 52 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda in data 2 agosto 1951 del Vicariato Apostolico intesa ad ottenere la libera disponibilità di un'area demaniale in merca della superficie di mq. 990 sulla quale è stato eretto il Collegio femminile per meticce;

CONSIDERATO che il detto terreno venne concesso in uso dal 1936 alla Missione Cattolica di Merca che provvide, con lavori effettuati in prosieguo di tempo, alla costruzione dell'attuale fabbricato;

CONSIDERATO che come risulta dal foglio n. 44869 dell'11 marzo 1952 del Genio Civile detto edificio è conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

CONSIDERATO che possono ritenersi adempiuti gli obblighi normalmente imposti per le concessioni edilizie date in base al citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni e che, avuto riguardo allo scopo educativo-istruttivo cui è destinato il Collegio costruito sull'area predetta, possa farsi luogo alla concessione del terreno a titolo gratuito;

DECRETA:

E' riconosciuta al Vicariato Apostolico di Mogadiscio la concessione edilizia a titolo gratuito e, conseguentemente, la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale in Merca di mq. 990, di forma trapezia, retrostante la Chiesa Cattolica, confinante a Nord con piazzale pubblico (lato m. 36,10), a Est con vicolo pubblico (lato m. 26,30), a Sud con area del Vicariato Apostolico (lato m. 36,80), ad Ovest con

Circolo Italiano (lato m. 28,55) come dall'annesso schizzo planimetrico.

Mogadiscio, li 24 marzo 1952.

p. L'AMMINISTRATORE

Canino

DECRETO n. 53 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda del 2 agosto 1951 del Vicariato Apostolico di Mogadiscio intesa ad ottenere la libera disponibilità d'un appezzamento di terreno in Merca di complessivi mq. 5084 costituito da due aree, separate dalla strada principale di Merca e precisamente: a) terreno di forma quadrangolare confinante a sud con strada principale (lato m. 62,80), ad ovest con strada privata prospiciente l'Albergo Banana d'Oro (lato m. 67,90), a nord con area del Circolo Italiano e con area del Collegio Femminile (lato m. 67,60), ad est con vicolo pubblico (lato m. 49,65); superficie mq. 3780; b) terreno di forma irregolare, antistante la Chiesa Cattolica, confinante a nord con strada principale cittadina (lato m. 68), ad est con stradina del giardino pubblico (lato m. 55), ad ovest con area demaniale (lato metri 7) e strada pubblica diretta alla Dogana (mistilinea di m. 55); superficie mq. 1304;

VISTO il d. g. n. 8402 del 23 gennaio 1931 col quale è stato dato in concessione perpetua a titolo gratuito al Vicariato Apostolico della Somalia Italiana un appezzamento di terreno di mq. 5500 circa in Merca, nei pressi del Cimitero Cattolico, per erigervi una Chiesa, casa, scuola e piccola infermeria;

CONSIDERATO che nel 1934 una parte dell'area assegnata venne ceduta dal Vicariato per la costruzione dell'Albergo Banana d'Oro ed in cambio venne assegnato un nuovo appezzamento, e precisamente quello descritto sopra alla lettera b);

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea

approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

CONSIDERATO che come risulta dal foglio n. 44724 dell'11 marzo 1952 del Genio Civile sono stati adempiuti gli obblighi imposti dal decreto governatoriale sopracitato;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta al Vicariato Apostolico di Mogadiscio la libera disponibilità dell'area di mq. 5084 in Merca, come descritta alle lettere a) e b) nelle premesse, data in concessione edilizia con d. g. 8402 del 23 gennaio 1931.

Mogadiscio, li 25 marzo 1952.

P. L'AMMINISTRATORE
Canino

DECRETO n. 54 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA l'Ordinanza n. 62 di rep. del 15 settembre 1950 che approva il Contratto d'impiego locale a tempo determinato;

CONSIDERATA la necessità, allo scopo di assicurare il funzionamento dei Servizi ed Uffici tecnici e speciali dell'A.F.I.S. di provvedere all'assunzione di persone che abbiano specifiche competenze nel campo tecnico o scientifico, prescindendo da limitazioni derivanti dall'età;

VISTO il proprio ordine n. 122238 del 27 settembre 1950;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'assunzione di personale a contratto d'impiego locale a tempo determinato da destinarsi, perché in possesso di specifica com-

petenza, ai Servizi ed agli Uffici tecnici e speciali, può prescindersi — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — dal requisito, di cui all'art. 3 lett. b) del predetto contratto, approvato con Ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950, di non aver superato il 30° anno di età.

Mogadiscio, li 1° aprile 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 55 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili nel Territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d. g. n. 16375 del 28 novembre 1939 che, alle condizioni del disciplinare allegato ad esso, conferma, con contemporaneo trasferimento della proprietà, una concessione agricola di Ha. 500 (cinquecento), sita in località Bangheni (riva destra Giuba), al Signor Alberto Mazzi;

VISTA la domanda in data 4 ottobre 1950 con la quale il Signor Alberto Mazzi, dichiarando di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare, chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 19 marzo 1952, dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare sin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constatare che il Sig. Alberto Mazzi, titolare della concessione di Ha. 500 sita in località Bangheni, accordata con d. g. n. 16375 del 28 novembre 1939, ha adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto è riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 3 aprile 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 56 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela del Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950, relativa all'Ordinamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza n. 15, in data 16 marzo 1950, relativa all'istituzione per il territorio della Somalia, di una nuova moneta denominata « somalo »;

VISTO il decreto 5 febbraio 1951, n. 38, col quale il Direttore di Governo di 1^a classe Gaetano Inserra, Capo dell'Ufficio Affari Finanziari dell'A.F.I.S., è stato nominato Controllore presso la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia;

RAVVISATA la necessità di nominare un sostituto, che, in caso di assenza od impedimento, sostituisca il Controllore della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle normali operazioni per il funzionamento della Dipendenza della Cassa di Mogadiscio;

DECRETA:

Articolo unico.

Il Controllore della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia, nominato con decreto n. 38, in data 5 febbraio 1951, è autorizzato a farsi sostituire, nei casi di sua assenza od impedimento, dal Consigliere di Governo di 1^a classe, Dottor Giuseppe Laudani, per le normali operazioni presso la Dipendenza della Cassa di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 5 aprile 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 57 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela del Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza Amministrativa n. 47 del 22 luglio 1950;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione del Dr. Cesare Lepori quale delegato a rappresentare l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia nei contratti da stipulare per conto dell'Amministrazione medesima;

DECRETA:

Con decorrenza 15 aprile 1952 il Dott. Cesare Lepori cessa dal rappresentare l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia nella stipulazione dei contratti per conto dell'Amministrazione medesima.

Con la stessa decorrenza il Consigliere di Corte d'Appello Dott. Ferdinando Cannavina è delegato a rappresentare l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia nei contratti da stipulare per conto dell'Amministrazione medesima.

Mogadiscio, li 17 aprile 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 58 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

CONSIDERATO che per l'insegnamento della lingua araba e della religione e delle istituzioni islamiche è opportuno avvalersi dell'opera di insegnanti stranieri originari di paesi islamici;

RITENUTO che, occorre stabilire norme precise che regolino le modalità di assunzione, la posizione giuridica, e il trattamento economico di detti insegnanti;

DECRETA:

Art. 1.

Possono essere incaricate dell'insegnamento della lingua araba o della religione e delle istituzioni islamiche nelle scuole della Somalia, persone appartenenti a paesi musulmani colle condizioni e modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

I titoli e i requisiti per ottenere l'incarico di cui all'articolo precedente, sono i seguenti:

- 1) Diploma di corsi secondari superiori o titolo equiparato.
- 2) Aver insegnato presso una scuola riconosciuta nel paese di provenienza per la durata di almeno due anni.
- 3) Età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 50.
- 4) Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.
- 5) Documento rilasciato nelle forme richieste nel paese di appartenenza attestante la buona condotta.

In via di eccezione si può prescindere dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) quando si tratti di persone che per l'attività svolta e per incarichi avuti presso enti pubblici appaiono notoriamente fornite della cultura e della preparazione necessaria a svolgere compiti di insegnamento.

I documenti dovranno essere legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane.

Art. 3.

L'incarico ha la durata di anni due e può essere rinnovato di volta in volta su domanda dell'interessato per successivi periodi della stessa durata.

Il termine decorre dalla data di arrivo in Somalia.

Art. 4.

Le spese di viaggio in prima classe, dal paese di provenienza alla Somalia, sono a carico dell'A.F.I.S., a carico della quale sono anche le spese del viaggio di rimpatrio dopo decorso il termine di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Al termine di ciascun biennio l'insegnante ha diritto a un periodo di congedo della durata di 90 giorni, compreso il viaggio di andata e di ritorno, le cui spese fino al paese di provenienza sono a carico dell'A.F.I.S.

Durante il congedo l'insegnante conserva gli interi assegni.

Il congedo può essere concesso anche prima che sia maturato il biennio, purché l'insegnante abbia prestato la sua opera per due anni scolastici consecutivi.

Congedi straordinari senza assegni e senza viaggio gratuito possono essere concessi per gravi motivi di salute e di famiglia.

Tali congedi straordinari non possono eccedere la durata di mesi quattro trascorsi i quali, l'insegnante viene considerato dimissionario.

Art. 6.

A seguito di gravi mancanze dell'insegnante, l'Amministratore può disporre il rimpatrio anche prima che sia decorso il termine dell'incarico.

In tal caso l'insegnante perde il diritto al trattamento di congedo per il periodo di servizio prestato e le spese del viaggio di rimpatrio possono essere messe a suo carico.

La disposizione contenuta nel comma precedente si applica anche quando il rimpatrio prima del termine dell'incarico avvenga su richiesta dell'interessato.

Art. 7.

Gli assegni sono stabiliti nella misura di So. 1.600 mensili per il primo biennio di insegnamento. Per ogni successivo biennio, ove l'incarico venga rinnovato, compete un aumento di So. 100.

Per gli insegnanti forniti di diploma di istruzione superiore, qualificata alla laurea, lo stipendio iniziale può essere stabilito fino a una misura di So. 1.800 mensili con un aumento di So. 150 per ogni biennio successivo.

Gli assegni decorrono dalla data di arrivo in Somalia e cessano alla data di cessazione dell'incarico. Essi sono soggetti alle ritenute previste dalle leggi fiscali vigenti nel territorio.

Art. 8.

L'insegnante che abbia prestato servizio per un periodo di almeno due bienni, ha diritto, all'atto della cessazione dell'incarico, a un compenso pari a tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni di effettivo servizio, ivi compresi i periodi di congedo ordinario.

Ai fini di detto compenso non si tiene conto delle frazioni di anno inferiori ai mesi otto.

Art. 9.

In caso di assenza dal servizio per malattia accertata mediante visita di un medico dell'Amministrazione, l'insegnante conserva il diritto allo stipendio fino alla durata di giorni dieci.

Oltre questo periodo ha applicazione il disposto dell'art. 5 ultima parte.

Art. 10.

L'indennità per i viaggi effettuati per servizio nell'interno del territorio a quelle per la partecipazione alle commissioni di esami, sono stabilite nella stessa misura di quelle che competono agli insegnanti italiani di grado XI.

Nel caso previsto al primo capoverso dell'art. 7 tali indennità potranno essere portate fino alla misura corrisposta agli insegnanti di grado IX.

Art. 11.

Per quanto riguarda i rapporti disciplinari, si applicano le disposizioni che regolano il personale insegnante già in servizio nel territorio.

Art. 12.

Gli insegnanti precedentemente assunti che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, possono far domanda di assunzione coile modalità previste dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo. I predetti possono essere esentati dalla presentazione dei documenti attestanti il possesso dei titoli e requisiti indicati all'art. 2.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 5 aprile 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 59 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto l'Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950, relativo all'Ordinamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto n. 67 del 15 ottobre 1950, concernente la nomina della Commissione di Appello prevista dall'art. 37 del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944, con cui fu istituita la contribuzione sul reddito;

RITENUTO opportuno procedere alla sostituzione del segretario della Commissione di Appello predetta;

RITENUTO altresì opportuno di concedere ai componenti la Commissione e al Segretario l'indennità di cui all'art. 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888;

DECRETA:

Art. 1.

Nella Commissione di appello, di cui alle premesse, il 1° Cancelliere Luigi Arredi è designato a sostituire l'impiegato a contratto tipo Gerardo Savarese.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione e al Segretario compete l'indennità prevista dall'art. 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 11 aprile 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

DECRETO n. 60 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 del decreto n. 47 di rep. del 22 luglio 1950;

VISTO il decreto n. 154 di rep. del 28 dicembre 1951 col quale sono stati stabiliti i giorni da considerarsi festivi;

CONSIDERATA l'opportunità di comprendere fra i detti giorni anche il lunedì di Pasqua;

DECRETA:

Art. 1.

Il giorno di lunedì di Pasqua è considerato festivo a sensi dell'articolo 1 del decreto n. 154 di rep. del 28 dicembre 1951 ed agli effetti

dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giudiziari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data odierna.

Mogadiscio, li 14 aprile 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 61 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione,

RITENUTA necessaria l'istituzione di corsi regolari per i minori detenuti nel centro di rieducazione delle carceri di Mogadiscio;

CONSIDERATO che essendo assente l'Amministratore per congedo le sue funzioni vengono esercitate dal Segretario Generale ai sensi dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950;

SENTITO il parere del Consiglio Centrale Scolastico;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una scuola elementare per i minori detenuti nel Centro di rieducazione delle carceri di Mogadiscio.

Art. 2.

La Scuola Elementare del Centro di Rieducazione Minorenni dipende dall'Ufficio Sanità e Pubblica Istruzione.

I certificati, le pagelle ed i titoli di studio che la scuola rilascia portano le indicazioni della Direzione Didattica competente senza alcun riferimento all'Istituto Carcerario od al Centro di Rieducazione Minorenni.

Art. 3.

L'anno scolastico ha la durata di dodici mesi ed è diviso in tre periodi trimestrali, ciascuno intervallato da un mese di vacanza.

L'anno scolastico ha inizio il 1° maggio e termina il 30 aprile di ogni anno.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 4.

Negli ultimi quindici giorni del mese di marzo di ogni anno hanno luogo gli esami e gli scrutini.

Gli alunni classificati con 5/10 in non più di due materie possono sostenere gli esami di riparazione in seconda sessione.

Negli altri casi gli alunni non promossi sono respinti.

I rimandati vengono ammessi a frequentare la classe superiore e nella terza decade di giugno di ogni anno vengono sottoposti agli esami di seconda sessione. Se promossi vengono confermati nella classe, se respinti rientrano nella classe di provenienza.

Art. 5.

Fermo quanto fissato dagli articoli 3 e 4 viene seguito il calendario scolastico delle scuole dipendenti dall'Amministrazione.

L'orario delle lezioni è fissato dalla competente autorità scolastica d'accordo col Direttore dell'Istituto carcerario.

Art. 6.

Il personale insegnante italiano ed autoctono è assegnato alla scuola dal competente organo dell'Amministrazione e dev'essere di gradimento del Pubblico Ministero.

Art. 7.

Le suppellettili e il materiale didattico sono assegnati alla scuola dagli organi scolastici competenti e vengono presi in consegna dal Direttore Carcerario.

Analogamente avviene per la cancelleria di cattedra, i libri e la cancelleria per gli alunni che sono assegnati gratuitamente.

Art. 8.

La Direzione dell'Istituto Carcerario è tenuta a mettere a disposizione i locali igienicamente e didatticamente idonei per essere adibiti a scuola ed i cortili per giuochi e le esercitazioni ginniche.

La manutenzione degli edifici è di pertinenza della Direzione predetta.

Art. 9.

La Direzione dell'Istituto Carcerario è tenuta a mettere a disposizione il personale per la pulizia delle aule, nonché il personale di guardia eventualmente necessario.

Art. 10.

La Direzione Centrale delle Scuole Elementari può disporre ispezioni alla scuola, dandone preavviso al Direttore dell'Istituto Carcerario.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 15 aprile 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 62 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per il Territorio della Somalia approvato con l'ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951;

VISTA la domanda presentata in data 8 giugno 1951 dal Signor Hassan Bunei Nur intesa ad ottenere la concessione di una cava di

pietrame su terreno demaniale in località a Km. 2,400 ad Este del Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda stessa);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Hassan Bunei Nur è accordato di esercire una cava di pietrame in località situata al Km. 2,400 a Est del Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare che forma parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 22 agosto 1951.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

DECRETO n. 63 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D. A. n. 133 in data 30 ottobre 1951 (modificato con D. M. n. 17 in data 8 febbraio 1952), col quale viene bandito un concorso per l'apertura di una farmacia in Mogadiscio;

VISTO il D. A. n. 902080/41, in data 28 marzo 1952, che approva la graduatoria dei concorrenti e aggiudica la farmacia alla prima classificata, Dott.ssa Antonietta De Lorenzo Ved. Rossi;

VISTO il D. A. n. 902468/47 in data 10 aprile 1952, che, in seguito a rinuncia della prima classificata, aggiudica la farmacia al secondo classificato, dott. Cesare Corno di Giuseppe;

CONSIDERATO che, con lettera del 21 aprile u. s. il Dott. Cesare Corno ha rinunciato all'aggiudicazione della suddetta farmacia, e che pertanto — ai sensi dell'art. 8 del r. d. 13 luglio 1914, n. 829 — l'aggiudicazione stessa deve essere fatta a favore del terzo classificato, Dott. Silvio Mensi fu Enrico;

CONSIDERATO che l'Amministratore è assente per congedo e che le sue funzioni vengono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell'Ordinanza n. 47 in data 22 luglio 1950;

DECRETA:

E' disposta in favore del Dott. Silvio Mensi fu Enrico, l'aggiudicazione della farmacia di cui alle premesse.

Con separato provvedimento verrà disposta l'autorizzazione all'esercizio della farmacia, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del D. A. n. 133 del 30 ottobre 1951.

Mogadiscio, li 28 aprile 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 64 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950;

RITENUTO che occorre procedere alla nomina di tre assessori presso il Tribunale Regionale del Mudugh a norma dell'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia;

SULLA proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori del Tribunale Regionale del Mudugh per il corrente anno 1952, in aggiunta a quelli nominati con il Nostro Decreto del 9 gennaio 1952, n. 9:

- 1) — Mohaméd Elmi Gurei
- 2) — Abdulla Aser
- 3) — Farah Mohamed Islam

Mogadiscio, li 30 aprile 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 65 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana, e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA l'Ordinanza n. 47 del 22 luglio, relativa all'Ordinamento provvisorio dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il D. A. 28 luglio 1950, n. 50, che delega ai Capi degli Uffici Centrali dell'A.F.I.S. alcune autorizzazioni di spese e la firma di determinati atti;

CONSIDERATO che il crescente sviluppo dell'organizzazione sanitaria del Territorio richiede l'istituzione di un Ufficio ad essa esclusivamente preposto;

CONSIDERATO inoltre che lo sviluppo culturale e organizzazione scolastica del Territorio vanno assumendo importanza sempre crescente e tale da rendere opportuna l'istituzione di un apposito Ufficio;

CONSIDERATA pertanto la necessità di sopprimere l'Ufficio Sanità e Istruzione Pubblica istituito con la succitata Ordinanza 22 luglio 1950;

RITENUTO necessario delegare ai Capi degli Uffici sopraindicati, alcune autorizzazioni di spesa nonché la firma di determinati atti;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 15 aprile 1952 è soppresso l'Ufficio Sanità e Istruzione Pubblica.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data sono istituiti i seguenti Uffici:

- a) Ufficio Sanità
- b) Ufficio Istruzione Pubblica.

Art. 3.

Ai Capi degli Uffici indicati nel precedente articolo sono delegate le attribuzioni stabilite nel D. A. del 28 luglio 1950, citato nelle premesse.

Mogadiscio, li 23 aprile 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

PARTE SECONDA

CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA SOCIETA' PER AZIONI

Sede in Roma — Capitale versato Lit. 87.500.000

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA

straordinaria degli azionisti, tenutasi in Roma il giorno 28-9-1951 elevato a rogito Notaio Castellini di Roma, n. 19670 Rep. n. 73937.

Omissis

Il Presidente comunica il risultato dell'appello nominale e dichiara che essendo presente e rappresentante mille azioni, costituenti l'intero capitale sociale, l'Assemblea è legalmente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Omissis

Pertanto l'art. 5 dell'atto costitutivo deve intendersi modificato come segue: « L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1951 ». Analogamente viene modificato il primo periodo dell'art. 29 dello Statuto nei seguenti termini: « L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, e il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1951 ».

Omissis

Pertanto l'art. 2 dell'atto costitutivo viene modificato come segue: « La società avrà la durata di circa anni 10 (dieci) e cioè fino al 31 Dicembre 1960 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea » di conseguenza resta così modificato l'art. 4 dello Statuto: « La società avrà la durata di circa anni 10 (dieci) e precisamente sino al 31 dicembre 1960 e potrà essere prorogata con deliberazione della assemblea dei soci ».

Omissis

F.to Paolo Castellini Notaio

Registrato a Roma addì 12 ottobre 1951 Ufficio Atti Pubblici al n. 4622 Vol. 792 esatte Lire 566.

L'antescritto atto è stato omologato dal Giudice della Somalia con decreto n. 38/52 cron. n. 110 del 5 aprile 1952, unitamente all'atto costitutivo di cui autorizza l'iscrizione nel « Registro delle Società ».

**Cassa per la Circolazione
Monetaria della Somalia**

SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FRA AUTOCTONI «MANDERE»
a responsabilità limitata — Sede Mandere

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Con atto pubblico n. 7249 di rep., ricevuto in data 9-3-1952 dal sottocritto Notaio ff., qui registrato al n. 539 — atti pubblici — vol. II, si è costituita la Società a responsabilità limitata, denominata: Cooperativa Agricola «Mandere» e con sede in Mandere.

OGGETTO DELLA SOCIETA': Provvedere in cooperazione fra i propri soci al dissodamento, alla sistemazione irrigua e messa a cultura di zona di terreno sita in agro di Mandere.

CAPITALE SOCIALE: Variabile ed illimitato e composto di azioni sociali nominative di So. due ciascuna.

DURATA DELLA SOCIETA': Nove anni e cioè fino al 30 giugno 1960.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Presidente: Signor Mohamed Omar Mahamud;

V. Presidente: Signor Hagi Moghe Manchi;

Consiglieri: Signori Burale Omar Addo, Abucar Ali Elmi, Abdulle Sciaè Elmi.

Il Presidente ed in sua assenza il v. Presidente ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e la firma sociale.

Mogadiscio, li 12 marzo 1952.

IL NOTAIO ff.

Luigi Ferrara

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

IL GIUDICE DELLA SOMALIA

Visto il ricorso che precede, l'atto costitutivo e lo statuto della Società; ritenute che sono state osservate tutte le disposizioni di legge relative alla costituzione delle società cooperative;

Visti gli art. 2511, 2514 e 2516 del C. C. e 100 delle disposizioni di attuazione;

Visto il parere favore del P. M.

ORDINA:

la iscrizione nel registro delle società della « Cooperativa Agricola Mandere a Responsabilità Limitata » con sede a Mandere, costituita con atto 7249 del 9 marzo 1952, a rogito Ferrara, Notaio ff. della Somalia, registrato a Mogadiscio il 13 marzo 1952 al n. 539 atti pubblici.

Mogadiscio, 13 marzo 1952.

IL GIUDICE DELLA SOMALIA

F.to Dott. C. Gentilucci

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

IL GIUDICE DELLA SOMALIA

Letto il ricorso che precede;

Ritenuto che la Società Agricola Italo Somala con nota del 2 aprile 1952, ha confermato che il fu Conte Fabio Guidi fu Camillo, morto a Volterra il 18-4-1944 è effettivamente iscritto nel libro dei Soci della S.A.I.S. come intestatario del certificato n. 0183, relativo a n. 10 (dieci) azioni e che gli eredi di esso Fabio Guidi, già nello scorso anno, denunciarono lo smarrimento del certificato a causa degli eventi bellici;

Visti gli art. 2016 e 2027 del Cod. Civ.

Pronuncia l'ammortamento del certificato nominativo n. 0183 per n. 10 (dieci) azioni, emesso dalla Società Agricola Italo Somala, intestato al fu Conte Fabio Guidi fu Camillo, di proprietà degli eredi, e ne autorizza il pagamento dopo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Somalia, pubblicazione da farsi a cura e spesa di parte.

Mogadiscio, 16 marzo 1952.

IL GIUDICE DELLA SOMALIA

F.to Dott. C. Gentilucci

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

IL GIUDICE DELLA SOMALIA

Letto il discorso che precede;

Ritenuto che la società Agricola Italo Somala con nota del 4 aprile 1952, ha confermato il diritto del possessore relativo al certificato n. 129 per n. 2 azioni.

Visti gli art. 2016 e 2027 del C. C.

Pronuncia l'ammortamento del certificato nominativo n. 129 per n. 2 azioni messe dalla Società Agricola Italo Somala ed intestato al Sig. Cuniotti Avv. Mario, residente in Milano e ne autorizza il pagamento dopo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Somalia, pubblicazione da farsi a cura e spese di parte.

Mogadiscio, 5 Aprile 1952.

IL GIUDICE DELLA SOMALIA

F.to Dott. C. Gentilucci

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

IL GIUDICE DELLA SOMALIA

Letto il ricorso che precede;

Ritenuto che la Società Agricola Italo Somala con nota del 4 aprile 1952, ha confermato il diritto del possessore relativo al certificato n. 129 per n. 2 azioni;

Visti gli art. 2016 e 2027 del C. C.

Pronunzia l'ammortamento del certificato nominativo n. 129 per n. 2 azioni emesso dalla Società Agricola Italo Somala ed intestato al Sig. Cuniotti Avv. Mario residente in Milano e ne autorizza il pagamento dopo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Somalia, pubblicazione da farsi a cura e spese di parte.

Mogadiscio, li 15 aprile 1952.

IL GIUDICE DELLA SOMALIA

F.to Dott. C. Gentilucci

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Il Cancelliere sottoscritto

AVVISA

che i sig. Giudice dell'esecuzione, dr. Carlo Gentilucci, nell'esecuzione immobiliare promossa da Vieri Bruno contro Antonione Mario, ha fissato, con ordinanza in data 29 aprile 1952, la vendita degli immobili pignorati sottodescritti, nella forma dell'incanto, per il giorno 4 giugno 1952 ore 9, dinanzi a sè, nella sala delle udienze del palazzo di giustizia in Mogadiscio:

1. — Appezamento di terreno di mq. 2600, sito in Mogadiscio, sul lotto n. 47 del piano regolatore, racchiuso nei seguenti confini: a nord con strada in progetto che lo divide dal lotto n. 44 bis; ad est con altra porzione del lotto n. 44 bis; a sud con strada in progetto che lo divide dal lotto n. 47 D; ad ovest con altra strada in progetto che lo divide dal lotto n. 46.

2. — Numero cinque (5) fabbricati costruiti sullo stesso appezzamento di terreno di cui uno di sei vani; tre di quattro vani ed uno di tre vani, oltre i servizi. Detti fabbricati sono disinti con le tabelle murarie F/VI numeri 26, 27, 22, e 17.

CONDIZIONI DI VENDITA:

1. — Gli immobili sopradescritti saranno posti all'incanto in un unico lotto al prezzo base di somali 95.579,75 (novantacinquemilacinquecentosettantanove e 75/100), prezzo base del precedente incanto a lotto unico diminuito di un quinto.

2. — Ogni offerente dovrà prestare cauzione in denaro nella somma pari a due decimi del prezzo d'incanto entro le ore 12 del giorno precedente alla vendita mediante deposito di detta somma nella Cancelleria dell'Ufficio del Giudice, depositando altresì, nelle stesse forme e nello stesso termine, l'ammontare approssimativo delle spese di vendita nella misura del 6% del prezzo base sopra stabilito.

3. — Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a somali 100.

4. — L'aggiudicatario dovrà, entro il termine di giorni trenta dall'aggiudicazione, depositare il prezzo, dedotta la cauzione già prestata, in un libretto di deposito giudiziario intestato ad esso aggiudicatario e vincolato al giudice dell'esecuzione.

Mogadiscio, 29 aprile 1952.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE

Luigi Arredi

S. A. C. A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Il giorno 25 maggio 1952 alle ore 8,30 in prima convocazione od il giorno 26 maggio alle ore 9 in seconda convocazione sarà tenuta presso a sede sociale di Vittorio d'Africa l'Assemblea Generale straordinaria dei soci della S.A.C.A.

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Spese di Amministrazione;
2. — Programma sociale;
3. — Varie ed eventuali.

Vittorio d'Africa 10 Aprile 1952.

IL VICE PRESIDENTE

Mutto Accordi Plinio

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA S. p. A.

Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale So. 580.000

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il giorno 30 Aprile 1952 alle ore 10, presso la Sede della Società Manifatture Cotoniere Meridionali in Napoli, Via G. Sanfelice 8 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 1952, alla stessa ora e luogo, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2.) Bilancio al 31 Dicembre 1951 e relativa deliberazione;
- 3.) Eventuale nomina di Amministratori.

Per intervenire all'assemblea i Sigg. Azionisti dovranno depositare le azioni di loro proprietà presso la Sede Sociale in Mogadiscio, oppure presso il Banco di Napoli, sedi di Mogadiscio, Napoli o Firenze, ritirando il relativo biglietto di ammissione.

Mogadiscio, 12 aprile 1952.

Il Consiglio di Amministrazione

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Con sentenza in data 16 aprile 1952 il Sig. Giudice della Somalia, dr. Carlo Gentilucci, ha dichiarato il fallimento di Ieraci Cosimo di Ilario, esercente il bar-ristorante «La Giraffa» in Mogadiscio (prolungamento di Via Roma); ha nominato giudice delegato se medesimo e curatore il rag. Guido Guarino, residente in Mogadiscio, Piazza Casati, 20; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che

vantino diritto reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di giorni venti dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in Cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 27 maggio 1952, ore 8, nell'Ufficio de Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Mogadiscio, 16 aprile 1952.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE

Luigi Arredi

BANCO DI NAPOLI — FILIALE DI MOGADISCIO

AVVISO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. L. 24 Aprile 1948, n. 1074 si rende noto che:

Il Primo Pretore di Messina con Decreto del 7-11-1950 ha pronunciato a favore del Sig. Caminiti Attilio di Vincenzo l'inefficacia del libretto di risparmio — categoria Piccolo Risparmio al Portatore — distinto col n. 43 intestato a Caminiti Attilio emesso da questa Filiale del Banco di Napoli il 20-2-1941 con un credito iscritto ad oggi di Lit. 14.673, ed ha autorizzato il Banco di Napoli ad emettere un duplicato del libretto stesso, dopo 90 giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione da produrre a questa Filiale del Banco di Napoli o alla Cancelleria del Tribunale di Mogadiscio.

Mogadiscio, il 15 aprile 1952.

BANCO DI NAPOLI — Filiale di Mogadiscio

(Carmi - Martucci)

SOC. AN. INDUSTRIA FIBRE AFRICANE s.p.a.

S.A.I.F.A. — VITTORIO D'AFRICA

L'Assemblea Generale straordinaria degli azionisti, tenutasi il 17 aprile 1952, omologato con decreto del Giudice della Somalia del 21 aprile 1952, presente l'intero capitale sociale, ha approvato all'unanimità l'aumento del capitale sociale da So. 28.000 a So. 280.000 mediante emissione di 2520 azioni da So. 100 cadauna da offrire in opzione ai soci, che dovranno esercitare questo loro diritto entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS. Viene di conseguenza modificato l'art. 5° dello statuto sociale con la sostituzione del seguente testo: «Art. 5°. Il capitale sociale è di somali 280.000 (duecentottantamila) suddiviso in 2800 azioni del valore nominale di So. 100 (cento) cadauna.

Esso capitale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea.

Mogadiscio, li 20 aprile 1952.

IL NOTARO ff.

Luigi Ferrara

SOCIETA' MUTUA COMMERCIALE & TRASPORTI — MOGADISCIO

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci nella sua seduta totalitaria del giorno 18 marzo 1952 ha deliberato quanto segue:

1. — Ha approvato il seguente bilancio chiuso al 31 dicembre 1951.

Attivo	113.670,89	
Passivo		113.174,71
Utile netto		495,68
		<hr/>
P. B.	113.670,39	113.670,39

2. — Ha nominato per l'anno 1952:

Presidente: Hassan Omar El Hamdy;

Vice Presidente: Sala Ida Baghi;

Consiglieri: Omar Soliman El Hamdy; Mohamed Hassan Soliman; Said Sala Soliman.

3. — Ha deliberato l'emolumento ai Sindaci per l'esercizio 1951.

Mogadiscio, 20 aprile 1952.

IL V. PRESIDENTE

Sala Ida Baghi

SOCIETA' AGRICOLA FANTONI

Società a responsabilità limitata

In data 29 gennaio 1952 e con atto numero 7118 di Rep. si è costituita in Mogadiscio la Società Agricola Fantoni a Responsabilità Limitata avente per oggetto di esercitare l'industria agricola in Somalia e tutte quelle altre attività, che con la agricoltura possono avere attinenza o affinità, quali: gestione di Aziende Agricole o Pastorizie; allevamenti di bestiame, industrie, casearie; acquisto e vendita di prodotti agricoli, lavorazione degli stessi, acquisto e vendita di terreni, assunzione di appalti per bonifiche agrarie ecc. nonché qualsiasi altra operazione affine e comunque connessa agli scopi sociali.

Sede della Società: Chisimaio — Località Hagi Uen.

Il capitale sociale è fissato in Somali 9.000 (novemila) interamente versato.

La Società ha la durata di anni cinque e potrà essere prorogata per uguale o minore periodo di tempo.

Amministratore Unico è il Sig. Antonio Fantoni che resta in carica per un triennio e potrà essere rieletto.

L'atto costitutivo è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 21 aprile 1952.

Mogadiscio, li 23 aprile 1952.

IL NOTARO ff.

Luigi Ferrara

« **TIRO A VOLO** »

Società a responsabilità limitata

In data 28 marzo 1952 si è costituita in Mogadiscio la Società a responsabilità limitata denominata « Tiro a Volo », avente per oggetto di esercitare il Tiro a Volo in Somalia, organizzando gare a premio in denaro ed in oggetti e campionati sociali e territoriali.

Il Capitale Sociale è di So. 10.000 (diecimila) interamente versato.

La durata della Società è fissata in anni 6 (sei) e potrà essere prorogata per uguale o minore periodo di tempo, con deliberazione dei soci a termini di legge.

Amministratore unico è stato nominato l'Avv. Girolamo Rocchi che resterà incarica per un triennio e potrà essere rieletto.

L'atto costitutivo numero di Rep. 7343 in data 28 marzo 1952 è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 21 aprile 1952.

Mogadiscio, li 23 aprile 1952.

IL NOTARO ff.
Luigi Ferrara

GRUPPO COTONIERO VITTORIO D'AFRICA

Società a responsabilità limitata

In data 27 marzo e con atto n. 7306 di Rep. si è costituita in Merca la Società a Responsabilità limitata, denominata « Gruppo Cotoniero di Vittorio d'Africa », avente per oggetto la coltura sia diretta che in compartecipazione con gli agricoltori nativi, del cotone ed altre fibre tessili in Somalia, la vendita di tali prodotti sia grezzi che manifatturati, l'acquisto ed il commercio del cotone e fibre tessili ed ogni altra attività attinente e relativa alla coltura ed al commercio del cotone e delle fibre tessili.

Il capitale sociale è di So. 10.500 interamente versato.

La durata della Società è fissata in anni 4 (quattro) e potrà essere prorogata.

La Società è amministrata dai Signori Cavazzini Luigi e Bazzani Oreste i quali sia congiuntamente che separatamente hanno la rappresentanza legale della Società per tutta la sua durata.

L'atto Costitutivo è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 21 aprile 1952.

Mogadiscio, li 23 aprile 1952.

IL NOTARO ff.
Luigi Ferrara

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA (S.C.I.S.)

Il giorno diciannove aprile 1952, nella Sede Sociale in Mogadiscio si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della Società Commerciale Italo Somala avente per oggetto, per la parte straordinaria l'aumento di capitale da Somali 250.000 (duecentocinquantomila) a somali 500.000 (cinquecentomila). Pertanto l'art. 5° dello Statuto Sociale è stato modificato nei seguenti termini; « Il Capitale Sociale è di So. 500.000 diviso in 5.000 azioni da So. 100 ciascuna ».

L'Ill.mo Signor Giudice della Somalia, con suo Ordinanza in data 24 aprile 1952, ha disposto l'iscrizione del Verbale della detta Assemblea Straordinaria nel Registro delle Società.

Mogadiscio, li 25 aprile 1952.

IL NOTARO ff.

Luigi Ferrara

SOMALIA

SOCIETA' DI NAVIGAZIONE BANANIERE (BANANIERE SOMALE)

Anonima — Sede Sociale: Mogadiscio

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella seduta del 20 aprile 1952, ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 1951, con i seguenti risultati:

Attività	So. 20.526.85
Passività	So. 22.000.00
Perdita d'esercizio	So. 1.473.15

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione

dr. Giovanni Kauten

BONINI E C. — RECUPERI MARITTIMI SOMALI

Società a responsabilità limitata

In data 22 marzo 1952 e con atto n. 7281 di Rep., si è costituita in Mogadiscio la Società a Responsabilità Limitata denominata « Bonino e C. — Recupero Marittimi Somali », avente per oggetto il recupero Marittimi la demolizione di navi affondate ed ogni altra operazione inerente, marittima e costiera.

La Società può compiere anche tutte quelle operazioni finanziarie mobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Capitale Sociale è di So. 10.000 (diecimila) interamente versato.

La durata della Società è fissata in anni 3 (tre) e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei Soci a termini di legge.

Amministratore unico da oggi a tutto il mese di marzo 1954 è stato nominato il Signor Avv. Mario Rivabella.

L'atto costitutivo è stato omologato dal Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 24 aprile 1952.

Mogadiscio, li 23 aprile 1952.

IL NOTARO ff.

Luigi Ferrara

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Chimambhai Ambalal Patel — Indiano — ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Ahmed Farah Ali Scermarke ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Dolo (Lugh Ferrandi) di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda industriale per la lavorazione ed estrazione meccanica del sisal.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che la Società Romana di Colonizzazione in Somalia ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di un impianto industriale per la lavorazione ed estrazione meccanica del Sisal in esclusiva per

L'attuale Territorio del Commissariato del Basso Giuba per la durata di anni, 10 (dieci).

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione ed all'ingrosso di generi vari.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Scikei-Hagi Abati Scioble — Rer Faghi — ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione ed all'ingrosso di generi vari.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Ali Mohamed Abdalla Bin Quer ha presentato domanda inesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Said Mohamed Bin Jadnan ha presentato domanda ten-

dente ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Al sensi dell'Art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Veso Mugne Abdi, cabila Bandabò Ren Hamar ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Al sensi dell'Art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Omar Ahmed Omar Cabila Bel Faghi ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio all'ingrosso

Al sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Ussen Mohamed Sciata Cabila Beidani ha presentato

domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio, di una azienda per il commercio all'ingrosso.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Scerif Ahmed Sceh Mohamed — Arabo — ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio all'ingrosso

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Selim Salim Abdalla cabila Bin Quer, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio all'ingrosso.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio all'ingrosso

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Hagi Hamed Ali Salah ha presentato domanda intesa ad

ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio all'ingrosso.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

**Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda
per il commercio all'ingrosso**

Al sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il Sig. Abdó Abdalla Mohamed, ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio all'ingrosso.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 5 settembre 1951 il Sig. Stefano Rossi ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 7.108,30 sito in viale Garibaldi, Mogadiscio come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 20 febbraio 1952 la Signora Giuliana Ibrahim ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di

terreno demaniale della superficie di mq. 573,80 sito nei pressi del nuovo Mercato di Amarufini (Mogadiscio) come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 2 agosto 1951 il Vicariato Apostolico di Mogadiscio ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, e libera disponibilità a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 3509 sito in via Trevis (Mogadiscio) per le opere parrocchiali del S. Cuore come descritto nella planimetria depositata presso l'ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 15 gennaio 1951 la Signora Manzi Palmira ved. Maggi ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 114,75 sito presso via del Lazzaretto (Mogadiscio) come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 21 agosto 1951 il Sig. Hagi Omar Said Bamahti ha richiesto di ottenere in con-

cessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 269,10 sito in via Roma - Mogadiscio come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

M. Ciotola